

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1855

* PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Congedo ed omaggio — Comunicazioni relative alla ricomposizione del Ministero — Presentazione di un progetto di legge per facoltà alla divisione di Genova, ed alle provincie di Novi e Genova di eccedere il limite delle imposte — Domanda del deputato Bottone, e risposta del ministro della guerra — Relazione di petizioni — Petizioni diverse per la riforma della legge per una tassa sull'industria e commercio — Dichiarazioni del ministro delle finanze — Relazione sopra altre petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata ed espone il seguente sunto di petizioni:

5905. 62 cittadini della città di Crescentino, esercenti professioni ed arti liberali;

5906. 214 cittadini di Borgomanero;

5907. 261 cittadini di Alessandria;

5908. 116 cittadini del Borgo San Salvatore, provincia di Alessandria;

Accennati i gravi inconvenienti che derivano dal sistema stabilito dalla legge 7 luglio 1853 per l'applicazione della tassa di patente, fanno vive istanze alla Camera perchè provveda d'urgenza alla riforma della predetta legge, modificandola in modo che l'imposta sia più equamente ripartita.

5909. Brocero Ignazio, consigliere comunale della città di Mondovì, di professione caffettiere, lamentando che non siasi puranco provveduto alla riforma del dazio di consumo stabilito da quella città, non ostante che la Camera trasmettesse al Ministero la petizione inoltrata a quest'oggetto da molti contribuenti, invoca nuovamente l'intervento dei rappresentanti della nazione in proposito.

5910. I caudidici sostituiti presso il tribunale provinciale di Cuneo chiedono che l'esercizio della professione di procuratore sia reso libero o quanto meno che ne venga aumentato il numero delle piazze in quei luoghi che si ravviserà più opportuno.

5911. Il collegio dei procuratori di Cuneo espone alla Camera considerazioni sul progetto di legge relativo alla soppressione e liquidazione delle piazze privilegiate per ottenerne la reiezione.

5912. Traverso Giovanni Battista, da Sestri Ponente, provincia di Genova, già secondo pilota nel corpo reale equipaggi, enumerati i suoi servizi prestati sui legni nazionali di commercio e nella marina militare, pei quali allega avere diritto alla pensione di riposo statagli diniegata dalla Commissione di liquidazione delle pensioni, si rivolge alla Camera perchè venga meglio provveduto come richiede giustizia.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

Il deputato De Chambost per motivi di salute e di famiglia domanda un altro congedo di un mese.

(È accordato.)

Il direttore generale del debito pubblico fa omaggio alla Camera di duecento esemplari del ristretto del conto camerale del tesoriere della Cassa depositi e prestiti per l'annata finanziaria 1853.

Saranno distribuiti ai signori deputati.

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RICOSTITUZIONE DEL MINISTERO.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola. (*Vivi segni di attenzione*)

DURANDO, ministro della guerra. La Camera non ignora come, in seguito alla proposta fatta in Senato dall'onorevole senatore Di Calabiana, il Ministero presieduto dall'onorevole conte di Cavour siasi dimesso e come mi sia stato da Sua Maestà affidato il carico di ricomporre un nuovo Gabinetto.

Nel darmi tale incarico era preciso volere di Sua Maestà che io, col soccorso di persone autorevoli per carattere e per dottrina, chiamassi a serio esame la natura e le conseguenze di quella proposta, sia esaminandola per sé isolatamente, sia considerandola per lo meno come un punto di partenza dal quale si potessero ravviare le trattative colla santa sede.

Io dovevo, d'ordine espresso di Sua Maestà, indagare attentamente se, tanto la proposta medesima, come le sue conseguenze, potessero in alcun modo recare pregiudizio ai diritti inalienabili della Corona, alla dignità dello Stato, all'indipendenza del potere civile.

Mi studiai, come meglio seppi, d'adempiere la mia missione. Non tardai però a riconoscere che a meno che quella proposta ricevesse importanti modificazioni, essa non era conciliabile colle riferite condizioni, da cui io non poteva scostarmi e senza le quali non mi era possibile ricostituire il nuovo Gabinetto.

Allora tentai di ottenere dall'onorevole proponente senatore Calabiana queste indispensabili modificazioni.

Le trattative che io intrapresi a questo proposito essendo state infruttuose, non mi rimaneva altra via che quella di rassegnare il mio mandato.

Sua Maestà, dopo ciò, ha creduto opportuno di esonerarmi dall'incarico affidatomi e di richiamare presso di sé l'antico Ministero.

PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE DI GENOVA E LE PROVINCIE DI NOVI E DI GENOVA AD ECCEEDERE IL LIMITE DELLE IMPOSTE.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro dell'interno.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge diretto a concedere alla divisione di Genova ed alle provincie di Novi e di Genova di oltrepassare il limite dell'imposta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1964.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

ATTI DIVERSI.

FARINA P. Pregherei la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 5912, colla quale un povero marinaio chiede d'essere ammesso alla pensione di riposo, che sembra non essersi con sufficiente fondamento rifiutata dall'apposita Commissione. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza questa petizione, dalla quale dipende la sussistenza di una povera famiglia.

PRESIDENTE. Se non si fa opposizione è dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Domando che la Camera dichiari d'urgenza la petizione 5909 di cui è stato letto oggi il sunto.

La Camera si ricorderà come, sino dal mese di febbraio, molti esercenti della città di Mondovì ricorsero onde venisse riformato il regolamento daziario municipale, che si accusava come contrario allo Statuto ed alle leggi esistenti; dichiarata d'urgenza questa petizione, la Commissione, per organo dell'onorevole Michelini, opinò ad unanimità che dovesse trasmettersi al signor ministro delle finanze, dichiarando che il regolamento in qualche parte era effettivamente contrario alle leggi, sebbene l'avviso del relatore non fosse del tutto conforme a quello dei petenti.

Si è creduto superfluo di eccitare una discussione sul merito delle varie querele che si facevano dai petizionari, perchè il Ministero, avendo sott'occhio tutti gli elementi per valutarle, avrebbe potuto fare giustizia a quelle fra esse che ravvisasse conformi al diritto.

È più di un mese che la petizione è nelle mani del Ministero e non si è ancora provvisto.

Quei contribuenti ricorrono di bel nuovo.

Avendo la Commissione delle petizioni all'unanimità riconosciuto che questo dazio è contrario alle leggi, credo che non si possa oltre sopportare l'esecuzione del denunciato regolamento.

Spero che, mediante un nuovo esame della Commissione delle petizioni ed un nuovo eccitamento al Ministero, non sarà ulteriormente ritardata la riforma della lamentata ingiustizia.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. L'appunto che viene mosso al Ministero, in seguito alla mozione testè fatta, è assai grave, perchè ne conseguirebbe che esso avrebbe rifiutato di riparare un'aperta violazione della legge. Se la memoria non mi tradisce, io non era presente quando l'onore-

vole deputato Michelini riferì intorno a questa petizione. Se non fossi stato assente dalla Camera quando si fece tale relazione, avrei osservato che, ove il dazio comunale di Mondovì avesse contenuto alcuna disposizione contraddicente alla legge, non il Ministero avrebbe dovuto dichiarare siffatta contraddizione, ma bensì il tribunale competente.

Il Ministero può e deve approvare i dazi comunali dietro i principii dalla legge stabiliti, e, se questi si violassero, i tribunali dichiarerebbero l'autorizzazione ministeriale surrettiva e non vincolatrice dei contribuenti.

Ciò posto, lo ripeto, non spetterebbe, a parer mio, al Ministero la riparazione dell'ingiustizia che è lamentata.

Ora che il dazio è stato approvato con tutte le formalità che la legge richiede, il Ministero non ha l'autorità di riformare il dazio senza il concorso dell'autorità municipale. In questo caso il Ministero, a parer mio, violerebbe assolutamente la legge comunale, poichè è in facoltà del potere esecutivo di approvare o no un dazio, di approvarlo sotto questa o quell'altra modificazione; ma, quando questa imposta è approvata, non può il potere esecutivo di propria autorità, senza il concorso e il consenso del municipio, modificarla. Se poi vi fosse stata violazione di legge, allora si dovrebbe istituire un giudizio; giacchè, se si facesse una riforma dal potere esecutivo senza il contraddittorio del comune, questo avrebbe ragione di provvedersi avanti ai tribunali per l'abuso di potere del Governo.

Io prego la Camera a non volere entrare nel merito, perchè non vi sarei preparato (dichiaro schiettamente che questa pratica non l'ho esaminata e non potrei dire se siano fondati o no questi reclami); ma, ove dopo nuovi esami fossero riputati fondati, non vi sarebbero che due modi di uscirne. Quello legale, per cui cioè gli esercenti si provvedessero avanti ai tribunali, e quello cioè in via amministrativa, quando cioè il potere esecutivo, facendo conoscere all'autorità municipale i gravi appunti che esistono contro questa o quella parte del regolamento, eccitasse il municipio stesso a prendere l'iniziativa della riforma del dazio per metterlo in correlazione coi principii della legge; ma, ripeto, il potere esecutivo non deve e non può promuovere d'ufficio la riforma del dazio medesimo senza il concorso dell'autorità municipale.

MICHELINI G. B. L'onorevole presidente del Consiglio, avendo lungamente esposta una delle ragioni che persuaderebbero forse a respingere la domanda dei petenti, è entrato nell'argomento sopra del quale mi sembra ora intempestiva ogni discussione, non trattandosi che della proposta d'urgenza fatta dal deputato Sineo. Che se fosse qui il caso di tale discussione, si potrebbe forse rispondere all'onorevole ministro che, ove l'errore fosse stato commesso, non dalla comunale amministrazione di Mondovì, ma bensì dal Ministero, toccherebbe alla Camera il richiamarlo all'osservanza delle leggi.

Io non conosco la petizione stata nuovamente sporta alla Camera; quindi non so se persisterà nelle conclusioni espresse nella mia relazione. Ad ogni modo su questa nuova petizione dovrà seguire una relazione. Allora solamente potrà avere luogo una ponderata discussione; allora solamente la Camera e lo stesso Ministero potranno prendere una deliberazione con conoscenza di causa.

Laonde per ora mi restringo ad unire le mie istanze a quelle del mio amico Sineo onde la petizione di cui si tratta venga riferita in via di urgenza.

SINEO. Non posso stare sotto l'accusa dell'onorevole presidente del Consiglio.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Non l'ho accusato.

SINEO. Considero come un'accusa l'allegazione che io abbia appoggiata una domanda per cui la Camera fosse incompetente. Se mai qualche cittadino invocasse l'autorità della Camera là dove dovrebbe ricorrere ai tribunali, sarebbe sicuramente mio dovere, e a più di un titolo, di indicargli la via dei tribunali. Ma i limiti che dividono le attribuzioni della potestà giudiziaria da quella legislativa non sono sempre tanto facili a definirsi.

Io domanderò al signor presidente del Consiglio se, quando una legge fosse divergente dallo Statuto (non dico ora se sianvi leggi di questa specie, suppongo che se ne facesse una), egli crede che si potrebbe denunciare questa legge ai tribunali.

Evidentemente in questo caso i tribunali sarebbero impotenti ad impedire l'esecuzione di una legge, quantunque ingiusta e contraria allo Statuto.

Ora, se è possibile che una legge sia contraria allo Statuto, è ben più facilmente possibile ancora che sia contrario allo Statuto un decreto reale che ha approvato un dazio comunale. Ora contro questo decreto reale, il quale, approvando un dazio comunale, stabilisce un'imposta che è indipendente dall'azione dei tribunali, come sono le imposte a favore dell'erario nazionale, è difficile a vedere sino a qual punto possa essere l'autorità giudiziaria ammessa a criticare questo regolamento. Io credo che, stante la difficoltà della questione l'onorevole presidente del Consiglio sarà anch'egli per opinare che sia per sentirsi, secondo le vie ordinarie, l'avviso della Commissione delle petizioni.

Non contesterà sicuramente che questa materia sia d'urgenza, tanto più che si sa quanto grave sia attualmente il peso delle pubbliche imposte; peso che, l'ho già detto e lo ripeto, non è soverchio per la somma che gravita sopra la nazione, ma è soverchio per la disuguale ripartizione che ne abbiamo fatta; e se questa lamentevole imperfezione non la possiamo repentinamente rimediare, riformando senza dilazione il vizioso sistema d'imposte che ci regge, almeno non dobbiamo permettere che essa venga ad accrescersi per opera dei Consigli comunali.

Se per isbaglio il Governo ha approvato un regolamento che venga ad accrescere l'ingiustizia dell'attuale riparto, sicuramente deve essere nel desiderio del Ministero e della Camera che questa nuova ingiustizia sia riparata immediatamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'urgenza della petizione 5909 proposta dal deputato Sineo.

(La Camera approva.)

Il deputato Bottone ha la parola.

BOTTONE. Poichè il Ministero è ricostituito, io vorrei muovere una breve interpellanza al signor ministro della guerra, ed eccone l'argomento.

Il Parlamento ha approvate le due convenzioni dipendenti dal trattato del 10 aprile 1854, e conseguentemente ha approvato con esse il prestito inglese; ma non ha accordata autorizzazione alcuna al Ministero di disporre del danaro proveniente da quel prestito; tuttavia noi vediamo che il Governo ne ha disposto sopra una grande scala, poichè noi sappiamo che molte incette sono state fatte di armi, di oggetti di vestiario, di munizioni e di materiali da guerra.

Io non dubito che il Parlamento sia per approvare tutto ciò che si fa per l'onore delle nostre armi, per il buon successo della nostra spedizione di Oriente, ma credo che il Ministero

abbia in ciò mancato, inquantochè i nostri ordini costituzionali vogliono che ogni spesa sia assentita dal Parlamento. Se il Parlamento non sedesse, io crederei giustificabile il Ministero che nelle circostanze attuali avesse provveduto come ha fatto; ma, sedendo il Parlamento, mi parrebbe conveniente e consentaneo alle nostre istituzioni che fosse presentato un progetto di legge alla Camera per ottenere la voluta autorizzazione.

Pregherei pertanto il signor ministro della guerra a voler dare qualche spiegazione a questo proposito e dichiarare quando intenda di presentare un progetto di legge per ottenere la facoltà di cui ho parlato e regolarizzare così le spese già fatte e quelle da farsi.

DURANDO, ministro della guerra. Io non ignoro che per la natura delle condizioni a cui siamo vincolati col trattato e colla convenzione militare, il Governo non ha che un'autorizzazione implicita di disporre del danaro per la spedizione d'Oriente, e non vi è dubbio che gli incumba il dovere di presentare in tempo debito, per quanto le circostanze glielo permettono, una legge per approvare queste spese; tale è almeno l'opinione generale del Ministero.

La Camera deve però riconoscere che non è stato possibile finora, e non lo sarà che fra qualche tempo, di presentare questo progetto di legge; si immagini essa quali siano le difficoltà che s'incontrano nel compilarlo, e rifletta che si tratta di spese di cui noi non conosciamo neanche la portata, come, per esempio, quelle che si fanno attualmente a Costantinopoli per viveri ed approvvigionamenti.

Io spero dunque che la Camera, nel momento che riconosce necessaria la presentazione di questa legge, vorrà accordarmi il tempo che è per questo indispensabile.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta relazione di petizioni. Siccome sono rimaste senza relazione alcune petizioni dei mesi scorsi, così pregherei i signori relatori di cominciare da queste.

BUTTINI, relatore. Petizione 5446. Il maggiore in ritiro Nicola Polastri, da Galliate, con questa petizione rappresenta i servizi prestati in diversi tempi, incominciando dal 1804 quando intraprese volontariamente la carriera militare come brigadiere d'artiglieria nella guardia reale del cessato regno d'Italia; soggiunge avere egli fatte tutte quante le campagne dal 1805 al 1815 ed avere continuato a servire insino al 1814. In quel turno il petente aveva il grado di luogotenente, ma dal comando generale dell'armata austriaca che occupò gran parte d'Italia fu licenziato dal servizio militare. Ritornò allora in patria e fu riconosciuto nel suo grado e collocato in aspettativa colla pensione di lire 372 annue.

Nel 1817 fu nominato commissario di polizia in Novara collo stipendio di lire 1500, e tenne quella incumbenza fino al 1822, in cui fu di nuovo messo in aspettativa colla pensione di lire 750. Nel 1826 fu incaricato delle funzioni di rassegnatore dei soldati provinciali, che esercitò fino al 1848 e per tale servizio fu nel 1844 decorato del grado di capitano nel regio esercito.

Giunto il marzo del 1848, il capitano Polastri chiese, come tanti altri, di ripigliare servizio attivo e con annuenza del ministro della guerra fu dal Governo provvisorio della Lombardia nominato maggiore e destinato al comando della fortezza di Rocca d'Anfo. Nell'agosto di quell'anno, dietro gli avvenimenti a tutti noti, fu reduce in Piemonte e venne addetto

allo stato maggiore della divisione lombarda in Vercelli, e più tardi inviato al deposito di ufficiali stabilito nella città di Cuneo. Disciolti cosiffatti depositi, il maggiore Polastri fu con decreto regio del 29 settembre 1851 riconfermato nel suo grado di maggiore e collocato in aspettativa per scioglimento di corpo con lo stipendio di lire 668. Con altro decreto emanato il 4 gennaio 1852 fu definitivamente posto a riposo, ed a questo atto si riferiscono appunto le rimostranze che formano l'oggetto della sua petizione.

Il signor Polastri, maggiore d'armata in aspettativa, non fu collocato a riposo dal ministro della guerra, come pare naturale che dovesse esserlo, ma bensì dal ministro dell'interno, che lo giubilò in qualità di commissario di polizia in aspettativa, da cui cessò dal momento che fu riammesso al servizio militare; e ciò fu la cagione per cui, senza tenere conto dei maggiori diritti che gli competevano a titolo di servizio militare, gli venne assegnata la pensione di sole lire 1181 24, invece di lire 2500, che, secondo il credere del petente, gli sarebbero toccate a termini della legge 27 giugno 1850. È da notare che, dopo emanato il decreto 4 gennaio 1852, il 15 successivo emanò altro regio decreto, col quale il maggiore Polastri veniva dispensato da ulteriore servizio militare, conservandogli però il grado di maggiore nell'esercito, atteso che, dicesi in questo decreto, per i servizi militari e per quelli prestati come commissario di polizia, fu provveduto a proposizione del Ministero interni di una pensione di lire 1181 84.

Nel decreto del Ministero della guerra v'era evidentemente un errore di fatto, perchè dal decreto di giubilazione emanato dal Ministero interni non apparisce che siasi tenuto conto dei servizi militari, ma unicamente dei civili, e ciò diede luogo al Polastri di reclamare e di ottenere un nuovo regio decreto in data 12 giugno 1853, col quale si dichiarò esservi errore nella liquidazione della sua pensione e si additarono norme per rettificarla, come effettivamente lo fu, portandola da lire 1181 24 a lire 1749 92. Ma neppur questa riparazione soddisfaceva il maggiore Polastri, giacchè, secondo i suoi calcoli, gli spettavano per lo meno 2187 50, anche *tenute le norme che servirono di base* alla liquidazione operatasi indipendentemente dal regio decreto 12 giugno 1853. Sporse perciò nuove reclamazioni, ma furono vane; di guisa che si vide astretto di muovere ricorso alla Camera all'oggetto di impetrare quella maggiore pensione che reputa a sé dovuta. Dalle disamine dei documenti esibiti la Commissione poté convincersi che realmente nella liquidazione di questa pensione devono essere occorsi errori, sia di calcolo che di applicazione. Niun dubbio può elevarsi che il signor Polastri, in virtù del proclama 5 novembre 1849, fosse nel 1852 maggiore in aspettativa nel regio esercito; quindi è ben anco positivo che egli aveva diritto ad essere giubilato secondo la legge 27 giugno 1850, la quale all'articolo 19 prevede il caso di coloro che hanno coperto cariche civili e militari; nè si sa comprendere come nel 1852 si possa collocare a riposo nella qualità di commissario di polizia in aspettativa un individuo che cessò da quelle funzioni nel 1822; che nel 1826 fu chiamato a funzioni militari e che nel 1848 fu riammesso in servizio militare attivo, nel quale continuò fino al momento della giubilazione. La Commissione, in conseguenza, credendo fondate le reclamazioni inoltrate dal signor Polastri, il quale ha bisogno d'ogni soccorso nella sua grave età di 72 anni, dopo 48 anni di servizio, vi propone di rinviare siffatta petizione ai ministri di guerra e dell'interno; acciò, meglio ponderate tutte quante le circostanze suaccennate, si piacciono di provvedere a termini d'equità e giustizia.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, metto ai voti le conclusioni della Commissione sulla petizione 5446.

(Sono approvate.)

MICHELINI G. B. Nell'ultima radunanza in cui ebbero luogo relazioni di petizioni fu il 10 marzo scorso che io aveva riferite otto petizioni, le quali erano segnate coi seguenti numeri: 5492, 5493, 5495, 5497, 5513, 5557, 5748 e 5514. Con tali petizioni varie società di operai domandavano che il Governo facesse sì che fosse diminuito il prezzo delle derrate alimentari e che loro non mancasse il lavoro.

Sopra quelle petizioni io proponeva l'ordine del giorno; ma la Camera non ha potuto prendere veruna deliberazione per mancanza del numero di deputati a ciò necessario. Prima che ora essa passi ad occuparsi di altre petizioni, parmi opportuno pronunci il suo giudizio su quelle di sopra accennate.

Non ripeterò le ragioni addotte nella relazione, sulle quali fondasi l'ordine del giorno da me proposto a nome della Commissione. Entrerò in maggiori particolarità se richiederanno la discussione. Aggiungo frattanto che il Governo, avendo tolti tutti i dazi sull'importazione dei cereali; ha fatto tutto quello che era richiesto dai principii della sana economia politica, e non potrebbe fare di più. Sarebbe poi cosa biasimevolissima che il nostro Governo entrasse nel sistema di assicurare il lavoro agli operai, principalmente dopo la tristissima esperienza che si è fatta a tale riguardo in un paese vicino. D'altronde i petenti fondano la loro domanda sopra nello scorso inverno sulla rigidità della stagione e sull'alto prezzo de' cereali, le quali due circostanze sono dopo d'allora notabilmente mutate.

Nessuno opponevasi alle conclusioni da me proposte; giacchè il deputato Quaglia limitavasi a far l'elogio delle società, elogio cui faceva eco il relatore. L'onorevole Bottone poi, approvando i principii economici svolti nella relazione, avrebbe voluto che il Governo favorisse società così utili. Ma non è meglio restringere l'azione governativa alle cose indispensabili, lasciando ai privati cittadini il favorire le società di cui si tratta?

Io adunque propongo di nuovo l'ordine del giorno sulle petizioni delle società degli operai.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, metto ai voti le conclusioni della Commissione sulle petizioni accennate dall'onorevole Michelini.

(Sono approvate.)

(Reclami contro la tassa sull'industria e sul commercio.)

BROFFERIO, relatore. Moltissime petizioni vennero presentate contro le imposte.

La Commissione diede a me l'incarico di riferir quelle che riguardano la tassa del 7 luglio 1853; altri riferiranno in ordine alle altre.

Debbo avvertire la Camera che di queste petizioni sulla tassa del 7 luglio 1853 alcune riguardano interessi locali e personali, come, per esempio, quella dei notai della Liguria; e per queste si farà una relazione speciale, trattandosi di speciali rappresentazioni e di speciali interessi. Io riferirò soltanto quelle che riguardano la tassa sulle arti e mestieri sotto un aspetto di interesse generale, in cui si espongono a un dipresso le medesime considerazioni, e si prendono le stesse conclusioni. Quindi, per non occupar di soverchio la Camera, io accennerò con brevi parole il sunto di queste petizioni, leggerò le conclusioni delle principali di esse, appoggiate ai ragionamenti sui quali hanno fondamento.

Avvi la petizione di Tortona, la quale contiene 400 firme; quella dei contribuenti di Novara, che conta 511 firme; quella dei contribuenti della città di Alessandria, sottoscritta da 260 cittadini; quella del comune di Sale, che contiene un qualche centinaio di firme; quella di Vigevano e della Spezia, quella degli operai di Savigliano, quella di Porto Maurizio, quella dei calzolai, mugnai, macellai e sensali della Liguria, quella dei proprietari, esercenti ed operai di Belgirate, quella di Borgo San Salvatore, quella del comune di Varazze, quella di Castelnuovo Scrivia, quella degli artisti e commercianti di Mezzana Biglia, quella dei contribuenti di Borgomanero, quella degli artisti e negozianti di Crescentino, e molte altre.

Comincerò dalla supplica dei Tortonesi i quali, dopo essersi lagnati che questa legge colpisce in special modo la classe dei poveri e dei lavoratori, concludono nel modo seguente:

« A questo fine si rivolgono i ricorrenti al nazionale consenso onde voglia: 1° riformare la legge del 7 luglio 1853, prendendo, ove d'uopo, l'iniziativa esso stesso di cotale riforma; 2° accordare una dilazione al pagamento dell'imposta per l'esercizio 1854: » Sono notevoli le ultime parole dei ricorrenti, e sono queste: « Onorevoli deputati, la riforma che i sottoscritti richiegono è giusta, necessaria, urgente; compitela dunque, e, mentre farete un atto di umanità e giustizia, mentre ridonerete la tranquillità a tante famiglie di buoni ed intelligenti artigiani che sono la parte più energica della libertà, strapperete l'arma ad un partito, che solo gli errori del Governo e vostri potrebbero rendere potente e pericoloso. »

I contribuenti della città di Alessandria concludono in questa maniera:

« Finalmente un altro vizio sostanziale della legge in questione, che rende vieppiù insopportabile il contributo, si è l'aver stabilito l'imposta delle patenti fra le imposte dirette, e l'aver dato facoltà ai Consigli divisionali, provinciali e comunali di mettere sovrimposta alla medesima, dal che ne proviene che l'imposta provinciale, essendo pressochè eguagliata, diventa smisuratamente oppressiva. Per gli addotti motivi i sottoscritti contribuenti della città di Alessandria fanno istanza presso il nazionale Parlamento affinché voglia promuovere una legge d'imposta sopra più eque basi, e far sì che l'articolo 25 dello Statuto, da cui si prescrive che i carichi dello Stato gravitino su ciascuno in proporzione degli averi, sia una verità. »

Contribuenti di Novara. Questa petizione fu sottoscritta, come già dissi, da 511 petenti. Qui, per vero dire, vi è qualche circostanza che riguarda particolarmente quella provincia. I petenti concludono in questo modo:

« 1° Che sia abolito per intero il diritto proporzionale del 20 per 0,0, portato dalla legge 7 luglio 1853, siccome riversantesi a pregiudizio grave del povero, ed a totale beneficio del ricco e possidente, e che sia riformato l'attuale riparto in guisa da ridursi il canone caricato alla città di Novara sulle basi tracciate dalla tabella A nella stessa legge nei luoghi la cui popolazione sia da 10 a 20 mila abitanti, dovendosi necessariamente classificare tra queste anche la città di Novara;

« 2° Che la sovrimposta caricata sopra gli esercenti della provincia di Novara venga ridotta dal 65 per cento almeno al 20 per cento, a tenore dei limiti in proposito sanciti per legge;

« 3° Che il disposto della tavola A della legge 7 luglio 1853 sia mantenuta unicamente come prima categoria, e vi si in-

troducano poi due altre categorie, media e minima, colla differenza della diminuzione di un terzo per caduna da quanto è prescritto in detta tavola; e ciò per mantenere l'eguaglianza fra gli esercenti in proporzione del rispettivo loro lucro e guadagno;

« 4° Che sia abolita l'imposta proporzionale gravitante sulla vendita delle bevande, già pagandosi per lo stesso oggetto l'imposta sulle arti e commercio, sul fitto e mobili:

« La giustizia di queste domande persuade i ricorrenti che verranno dalla saviezza dei rappresentanti della nazione prese in matura considerazione, e che otterranno quei provvedimenti e quelle riforme sull'attuale stato di cose che implorano in conformità di quanto esposero nel presente ricorso. »

Gli operai di Savigliano chiedono « prendersi in benigna considerazione le veridiche esposte rimostranze, e quindi degnarsi provvedere come verrà dalla saviezza loro divisato, acciò sia posto un alleggiamento ai sottoscritti con una modificazione alla suaccennata imposta sulle arti e mestieri, ecc., col renderla adatta alla triste condizione dei supplicanti, che si lusingano di ottenere, ecc. »

Acciocchè la Camera senta alcune delle ragioni che espongono gli operai in questa supplica, le citerò in brevi termini.

« Colle più ossequiose espressioni i sottoscritti operai, dimoranti in Savigliano, rappresentano alle SS. LL. Onorevoli trovarsi essi nell'impossibilità di pagare l'imposta che venne con legge stabilita sulle arti, mestieri, ecc., essendo gli esponenti gravati oltre le loro forze dal signor verificatore di questo distretto, mentre i sottoscritti sono nullatenenti, quasi tutti sopraccarichi di prole e di fastidi, per poter provvedere sostentamento alle proprie famiglie collo scarso giornaliero prodotto delle loro fatiche che sono insufficienti da diversi anni e vieppiù di giorno in giorno per il significante prezzo a cui salirono le derrate cereali, immediata conseguenza del caro vivere e del mancante lavoro, motivo per cui gli umili sottoscritti si trovano indietreggiati nei mezzi di sussistenza, essendosi pressochè tutti sproprati di quanto possedevano in lingerie, ecc., per campare in questa ora rigida invernale stagione, laonde con i più vivi sentimenti dell'animo osano ricorrere alle SS. LL. Illustrissime:

« Supplicandole affinché vogliano prendere in benigna considerazione le veridiche esposte rimostranze, e quindi degnarsi provvedere, come verrà dalla saviezza loro divisato, acciò sia posto un alleviamento ai sottoscritti con una modificazione alla suaccennata imposta sulle arti, mestieri, ecc., col renderla adatta alla triste condizione dei supplicanti che si lusingano di ottenere l'implorata grazia, e nel mentre profondissimamente si inchinano alle SS. LL. Illustrissime. »

Gli operai, sensali, artieri e macellai della Spezia concludono in questo modo:

« I sottoscritti sono ridotti alla disperazione per le minaccie degli esattori che il Governo ha impiegati, e, certi che le nostre esposizioni vorranno commuovere il Parlamento, si rivolgono a voi, onorevoli deputati.

« Noi non facemmo a voi nè ad esso carico se la legge delle classificazioni delle professioni sortiva difetti troppo funesti; era nuova cosa, le differenti condizioni delle provincie, delle città, potevano imprevedutamente far nascere nelle professioni variazioni notevoli, come avvenne.

« Potremmo bene lagnarci degli impiegati locali, ai quali non dovevano tali mostruosità sfuggire, ed avvisarne il Governo centrale; noi fecero: Dio loro perdoni la per essi non mancata rovina avvenire di numerose famiglie; noi loro per-

doniamo, non volendo scrutare i motivi che li fecero essere inerti o troppo zelanti.

« Fidenti noi ci rivolgiamo a voi, al ministro: sottoponete ad inchiesta se le professioni di questo comune, e si aggiunga di questa provincia, possano sopportare le tasse che ci furono imposte e se esse sono in proporzione con quelle che pagano le altre professioni meno infelici delle nostre, se equamente per noi fu applicata la legge, se l'articolo 25 dello Statuto non è per noi barbaramente violato, se i nostri mezzi ci possano permettere di pagare la tassa che per il 1854 ci fu imposta, e provvedete. »

Tutte le altre petizioni, in sostanza, sono del medesimo tenore ed espongono le medesime querele, ed appoggiansi ai medesimi ragionamenti. Miseria, stenti, oppressione, rovina, estorsioni, lacrime e lutti. Alcuni chiedono si riformi la legge; altri domandano una dilazione per pagare la tassa dell'annata corrente.

Sopra di ciò la Commissione prese le seguenti conclusioni:

Considerando che il miglioramento di questa legge in solievo particolarmente del lavoro e dell'industria è un giusto desiderio universalmente espresso, che il giudicare sulla possibilità della chiesta dilazione spetta al Governo, a cui sono note le contingenze del pubblico erario e la condizione delle provincie, la Commissione vi propone l'invio di queste petizioni al signor ministro delle finanze con espressa raccomandazione di prendere in ispeciale considerazione i dolori delle classi povere e lavoratrici.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. L'onorevole deputato Brofferio, a nome della Commissione delle petizioni, vi ha riferito le querele di molti artisti, operai e negozianti che si lagnano della legge sulle arti e mestieri del 7 luglio 1853, per tre motivi. Il primo si è che questa legge venne posta in esecuzione in un tempo in cui non solo i contribuenti che reclamano, ma quasi tutte le classi della popolazione, si trovavano in condizioni meno felici a ragione dei falliti raccolti e dell'aumentato prezzo delle derrate di prima necessità.

Ed invero è cosa da lamentarsi molto e dai contribuenti e dal Governo, che un nuovo sistema di imposte avesse da applicarsi in circostanze cotanto sfavorevoli; giacchè, o signori, mi sarebbe facile il dimostrarvi che il sacrificio, al quale le classi operanti venivano condannate dall'aumentato prezzo delle derrate di prima necessità, superava di molto nella massima parte dei casi il sacrificio che da esse lo Stato richiedeva.

Ma a ciò non vi era rimedio, e almeno non ve n'era alcuno per parte dello Stato. Le necessità dell'erario erano urgenti; questo fu riconosciuto da voi, ed è cosa incontestabile; quindi il Governo non doveva nè poteva rimandare a tempi più felici l'esecuzione della votata legge.

Ma queste circostanze sfavorevoli vanno via via mutando aspetto e migliorandosi, poichè, grazie al cielo e grazie pure alla costanza, mi sia lecito il dirlo, colla quale e Governo e Parlamento hanno mantenuto incolumi i principii di libertà commerciale, il prezzo delle derrate di prima necessità, almeno di quelle alimentari, va scemando, e per ciò che riflette il sostentamento principale delle classi meno agiate si può dire essere tornate, se non ai prezzi medi, almeno a prezzi che non se ne discostano molto.

Venendo poi al merito della legge, non avrò che a ripetere ciò che più volte ebbi l'onore di dichiarare avanti a questa Camera. Questa legge è certamente lungi dall'essere perfetta,

essa fu in gran parte calcata sulla legge in vigore in Francia da oltre un mezzo secolo. In Francia questa legge fu ripetutamente emendata, e, nonostante tutti questi emendamenti, è ancora oggetto di reclami più o meno fondati. Noi abbiamo riconosciuto gli accennati inconvenienti prima ancora della presentazione del progetto; abbiamo procurato di migliorarla introducendo un principio che non si trova nella legge francese, cioè le classificazioni delle medesime industrie; ma siamo andati molto a rilento nell'applicazione di questi principii, temendo che nella pratica si avessero a far nascere tali difficoltà da rendere malagevole l'applicazione di questa tassa.

Tuttavolta mi affretto a ripetere che le applicazioni da noi fatte del principio di classificazione ebbero esito piuttosto felice, non produssero gli inconvenienti da noi temuti, e per quella parte fecero sì che la legge riuscisse meno dispiacevole ai contribuenti.

Io rinnovo qui la dichiarazione che il Ministero cercherà di estenderla nel maggior modo possibile, e nello stesso tempo cercherà pure d'introdurre un altro miglioramento in questa legge. La Camera ricorderà che in essa si distinguono gli industriali in varie grandi categorie: alcuni sono colpiti a ragione della classe cui appartengono, pagano un diritto fisso ed un diritto proporzionale; altri pagano a ragione degli strumenti di produzione da essa industria impiegati.

Evidentemente questo secondo sistema è da preferirsi al primo, ovunque possa applicarsi, perchè allora è sicuro che il principio della proporzionalità si trova più rigorosamente applicato; quindi cercheremo di far passare il maggiore numero possibile di professioni e industrie dalle categorie in cui la tassa è stabilita sulla base di un diritto fisso e di un diritto proporzionale a quelle in cui la tassa è stabilita in ragione dei mezzi di produzione. Con questo io reputo che noi rechiamo un giovamento a quella parte di industriali che ha minori mezzi di produzione.

Un altro motivo di lamento (il quale mi venne riferito da alcuni petenti che, dopo avere mandato la petizione alla Camera, si presentarono a me) è la sovratassa locale. Io riconosco che a questo proposito vi è qualche cosa da fare, anzi nel bilancio del 1856 ho proposto di fissare un limite alla sovratassa locale, e sarebbe, secondo me, di 50 centesimi. La Camera e la Commissione esamineranno se un tale limite sia troppo o non abbastanza elevato, ma ad ogni modo è necessario fare qualche cosa.

Prima lo Statuto era violato nel senso che le spese locali ricadevano tutte esclusivamente sulla proprietà immobile; ora in alcuni casi accade il contrario, avviene cioè che le industrie sopportino una parte di pesi locali sproporzionata agli averi. E ciò perchè, non essendovi un catasto ben fatto, in alcune località l'imposta regia, l'imposta principale, non è in proporzione col reddito; si poteva tuttavia aggravarla, cioè aumentarla del 50 e talvolta anche del 100, del 200 per cento, senza imporre al contribuente un peso soverchio. Egli è evidente che se, a cagione di esempio, l'imposta principale non è che del 2 per cento, come in alcune località accade, il contribuente potrebbe sopportare l'aumento sopra accennato. Per contro, se questa proporzione si applica alla tassa industriale, la quale debbe essere ed è supposta eguale in tutto lo Stato, il professionista si troverebbe soverchiamente tassato. È quindi di viva necessità che si provveda a questo grave inconveniente, appunto come osservavano alcuni petenti di Tortona, i quali si lagnavano di sopportare la tassa di 85 centesimi, la quale è eccessiva, massime se si pon mente che tale città è in condizione infelice, perchè, a cagione dell'a-

pertura della strada ferrata, ha perduto quasi tutto il commercio locale.

Dovrei ancora ribattere alcune lagnanze mosse contro gli impiegati del Governo.

Io non posso certamente assicurare la Camera che, sopra un numero assai notevole di impiegati, nessuno di essi abbia usato soverchio zelo o severità eccessiva, ma credo che, se si considera nel complesso il modo con cui l'autorità ha operato, non si potrà imputare nè di zelo soverchio nè di soverchia severità.

La legge antecedente lasciava un grande arbitrio all'amministrazione, poichè era fondata sul beneficio presunto, quindi gli agenti del Governo avevano grandi facoltà e potevano usarne o nel senso della severità o dell'indulgenza. La nuova legge però ha questo merito, che l'arbitrio amministrativo è stato molto ristretto, giacchè, sia il diritto fisso, sia il diritto proporzionale per gli esercenti compresi nella tavola A, si deducono da elementi in certo modo fuori di contestazione; per gli esercenti che sono nella tavola B, la quale ammette le classificazioni, la classificazione non si fa dagli agenti del Governo; finalmente, per quelli, che sono i più numerosi, della tavola D, in cui sono colpiti in ragione dei mezzi di produzione, la legge basa sui fitti, il cui accertamento non può dar luogo a grandi contestazioni.

Quindi io non credo che si possa accusare l'amministrazione di avere agito con soverchio arbitrio, giacchè la legge le aveva tolto quell'arbitrio che nell'antico sistema le era attribuito.

In quanto poi al modo di operare degli esattori, è naturale (e lo dichiaro senza esitare alla Camera), ho dovuto dar loro ordini onde riscuotessero più sollecitamente, e, se avessi d'uopo di giustificarmi, ricorderei gli appunti che mi vennero mossi da vari lati della Camera, ed anche da alcuni membri che siedono sui banchi dell'opposizione, pel soverchio ritardo che pativa la riscossione delle imposte; io, sensibile a questi richiami, ho eccitato gli esattori a curarne con zelo maggiore la riscossione: tuttavolta ho dato le istruzioni, non agli esattori, che non possono essere giudici della possibilità dei contribuenti a pagare, ma agli intendenti, onde potessero accordare alcune dilazioni a quelli che veramente si trovavano in condizioni difficili, i quali, a cagione della carezza dei viveri e del menomato commercio, in certe località meritavano che fosse loro accordata una qualche dilazione. Ed ho la soddisfazione di poter annunziare alla Camera che in quest'anno la riscossione delle imposte, rispetto massime all'anno scorso, presenta un grandissimo miglioramento. Che se in alcune località, come a Tortona ed in alcune altre della Spezia, si è dovuta accordare una certa tolleranza, in molte altre, massime nelle città principali, la tassa delle professioni venne pagata con molta regolarità.

Io spero quindi che, migliorandosi le condizioni economiche e rivedendosi la legge in quelle parti che sono suscettibili di riforma, senza portar un nuovo sconvolgimento del sistema, la classe industriale potrà senza molta pena sopportare questa tassa.

BOFFERIO, relatore. Le parole del signor ministro vengono a sostenimento delle conclusioni della Commissione: quindi il relatore non ha che ad accoglierle con soddisfazione.

Egli spera tuttavolta che i voti della Camera, e le promesse del signor ministro non si risolveranno in isterili parole, ma saranno presto tradotte in fatti, a sollievo dei contribuenti, ed in utilità della nazione.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola metto ai voti

le conclusioni della Commissione, sulle varie petizioni relative alla riforma della legge 7 luglio 1855.

(La Camera approva.)

Il deputato Farina ha facoltà di parlare.

FARINA P., relatore. Colla petizione 5437 dugentonove individui, parte dei quali crocesignati come illetterati, abitanti del comune di San Sebastiano e di altre comunità di quel mandamento, rappresentano come per lo passato esistessero due farmacie, le quali avendo a provvedere non quel comune soltanto, ma pressochè l'intera montuosa vallata del Cavone, per cui entrambe tali farmacie facevano sufficienti affari, e facendosi concorrenza nello smercio dei medicinali l'una coll'altra, erano entrambe stimolate a tenersi provviste di scelti e freschi medicinali.

Se non che, occorsa da pochi anni la morte di altro dei due speziali, la cui farmacia, attesa l'inoltrata sua età, e gli abituali incomodi di lui, era stata alcun tempo prima sospesa, tanto adoperò lo speziale superstite, che persuase al superiore Consiglio di sanità che non fosse conveniente lasciarla riaprire, e convenisse invece trasportarla nel comune di Fabrica appartenente allo stesso mandamento.

Ma il comune di Fabrica spezzato in molte frazioni prive di legame e facili comunicazioni fra loro, ed abitato da poveri villici che la maggior parte dell'anno emigrano nelle pianure, per ivi guadagnarsi pane, ha inoltre in gran parte assai più facili comunicazioni con San Sebastiano, ove la popolazione concorre per due mercati settimanali, e per recarsi alla giudicatura, che non colle altre frazioni del comune di Fabrica, dimodochè non si trovò nè si troverà certamente chi voglia in quel comune andare ad aprire una farmacia. Rimarcata quindi la maggiore convenienza di avere due farmacie in San Sebastiano ove esiste anche popolazione più agiata, ed ove già per gran tempo due ne esistettero, e come ivi il farmacista possa anche smerciar generi coloniali ed altri, a comodo della popolazione della intiera vallata, conchiudono acciò venga la petizione trasmessa al Ministero, perchè provveda nel senso dai petenti richiesto.

Ma contro simile domanda, ricorre colla petizione 5455 l'attuale farmacista di San Sebastiano esponendo:

« 1° Che due ed anche tre farmacie esistettero in San Sebastiano quando il numero loro non era circoscritto da apposito regolamento, e quando ivi più grande era il transito dei trafficanti tra Genova e Piacenza, cessato in ora per l'apertura di nuove comunicazioni, dimodochè non avrebbero ivi in ora sufficiente alimento due;

« 2° Che risultando dall'ultimo censimento che la popolazione del luogo di San Sebastiano non eccede le 700 anime, non puossi punto giustificare l'insufficienza di una sola farmacia;

« 3° Che se agli altri comuni della vallata sta a cuore la salute dei loro malati, meglio provvederebbero cercando lo stabilimento di altre farmacie nei loro propri che non negli altri comuni;

« 4° Che il comune di Fabrica, ove non si vuole aprire la farmacia, ha 2500 anime, il che dimostra come la petizione 5437 vesta il carattere di una mera personalità; » conchiude che vengano le conclusioni della medesima rigettate.

La Commissione, considerato che la popolazione di San Sebastiano, anzichè di sole 700, si compone di poco meno di 1000 anime; che non può sussistere che ivi maggiore fosse il transito in passato del commercio fra Genova e Piacenza, mentre la mancanza di strade ha sempre impedito ogni passaggio di qualche riguardo in quella località; che l'essere maggiore la popolazione complessiva di Fabrica, non toglie

che tale popolazione si divida in tali frazioni che non venga stabilire la farmacia in alcuna di esse; che infine le asserzioni del farmacista attuale potendo essere dettate da personale interesse, non sembrano sufficienti a bilanciare quanto venne esposto da più di 200 cittadini disinteressati, la Commissione, senza pretendere di emettere alcun avviso sul merito, ha però creduto che le due sopra indicate petizioni siano degne di essere prese in considerazione, e trasmesse quindi al signor ministro dell'interno, acciò vi abbia quel riguardo che meglio, accertati i fatti *hinc inde* esposti, riputerà dovuti.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, metto ai voti le conclusioni della Commissione sulla petizione 5437.

(Sono approvate.)

ARA, relatore. Con petizione del 25 scorso gennaio, avente il n° 5725, alcuni tipografi di questa capitale fanno presente alla Camera, che la direzione generale delle strade ferrate dello Stato, volendo provvedere alla provvista degli stampati occorrenti al servizio delle medesime, sia entrata in senso di spedire particolari lettere ad alcuni tipografi della capitale in data del 31 dicembre 1854, in cui siasi detto che: occorrendo la rinnovazione dell'appalto concernente la provvista degli stampati, il direttore generale invitava il tipografo, cui la lettera era diretta, a volere, previo esame dei moduli degli annessi stampati, e del capitolato relativo in data 30 dicembre 1854, visibili presso la direzione generale, concorrere a tale appalto colla presentazione di una privata offerta.

Soggiungono che il capitolato non venne pubblicato, che in esso, oltre dell'invito a private offerte, non conforme alle buone regole dei pubblici incanti, si trovino agli articoli 1, 7 e 10 disposizioni del tutto in urto al sistema degli appalti ed alla garanzia del pubblico interesse.

Riguardo ai suddetti articoli, i petizionari si esprimono nel modo seguente, cioè nell'articolo 1 si legge:

« L'appaltatore dichiara di non pretendere alla stampa esclusiva di quanto può occorrere al servizio dell'amministrazione e sue dipendenze, limitandosi ad eseguire quei soli lavori e provviste che gli saranno affidati, ed obbligandosi a non muovere nè reclami, nè pretese per quelle stampe che la stessa amministrazione stimasse di commettere alla stamperia reale. »

Unendo quindi un originale della lettera 31 dicembre 1854, ed una copia semplice del capitolato 30 dicembre, si chiede dai petenti che sia dalla Camera disapprovato il capitolato suddetto, o quanto meno si ordini il rinvio della petizione alla Commissione del bilancio, affinché ne tenga conto nei suoi studi e nelle sue relazioni.

Fa seguito a questa petizione un'altra del tutore dei pupilli Arnaldi, Carlo Lauro, colla data del 27 gennaio scorso, avente il numero 5744, colla quale si chiede sia considerata come nulla la firma apposta alla petizione dei tipografi sovraccennata da Musso Alessandro, a nome del signor Gauna, direttore della tipografia Arnaldi, intendendo che questa tipografia vada di pieno accordo in tutto il rimanente colle altre; ma si conservi assolutamente estranea a questione qualunque di partito.

La Commissione delle petizioni, mentre ritiene non essere il caso di dovere occuparsi dell'annullamento della firma di Alessandro Musso, in vista delle tante sottoscrizioni di diversi tipografi di questa capitale, e del principio dai medesimi propugnato colla presente petizione, al quale solo deve la Camera rivolgere la sua attenzione, divide il parere dei petenti, che sia non solo utile nell'interesse dell'erario nazionale, ma consentaneo all'equità ed alla giustizia, che, trattandosi di

una spesa rilevantissima di stampa in servizio dell'amministrazione delle strade ferrate dello Stato, si faccia ai pubblici incanti con parità di trattamento e libera concorrenza di tutti i tipografi.

Considerando quindi essere indispensabile di attenersi al sistema dell'appalto, per avere una base sicura d'onde partire nella fissazione delle spese per tale articolo presunte nel bilancio, non credono conveniente di occuparsi del capitolato 30 dicembre 1854, relativo a convenzione a partito privato, ma di proporvi il rinvio della petizione 5725 al signor ministro dei lavori pubblici, con invito a volere in avvenire per le spese di stampati, per servizio delle strade ferrate dello Stato, esclusivamente ad ogni altro sistema, adottare quello dei pubblici incanti con parità di trattamento, e colla maggior libertà della più estesa e generale concorrenza.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Non ho fatto bene attenzione, ma mi pare che quella petizione abbia una data alquanto remota perchè...

ARA, relatore. È del 25 gennaio ultimo.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Spiegherò alla Camera come stanno le cose.

È vero che la direzione generale dei lavori pubblici aveva chiamato un certo numero di tipografi a concorrere a far partito, giacchè intendeva di aprire una licitazione fra tutti questi tipografi come i migliori, i più conosciuti, quelli insomma che offrivano maggiore responsabilità, ed è pur vero che aveva stabilito quelle condizioni che sonosi indicate; ma quando la direzione generale presentò il risultamento delle offerte, fece anche alcune osservazioni al Governo sul dubbio se convenisse o no di accettare alcune delle medesime.

Allora il ministro dei lavori pubblici, per togliere di mezzo ogni questione ed ogni difficoltà, sottopose la vertenza al Consiglio speciale delle strade ferrate, il quale esternò il voto che fu approvato dal Governo, di non far più luogo a private trattative sulle varie offerte state fatte antecedentemente, di aprire un'asta.

Quest'asta fu aperta con pubblico concorso nella solita conformità, cioè con un filetto che indicava alcune condizioni essenziali del contratto, avvertendo essere facoltativo a chiunque di esaminare il capitolato presso la direzione generale.

Si presentarono offerte, e venne fatto il deliberamento col ribasso, se non isbaglio, del 32 per cento.

Si è dunque proceduto per tale contratto nel modo appunto che domandano i supplicanti.

ARA, relatore. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole signor ministro, pare non essere il caso di prendere alcuna liberazione relativa a questa petizione; è però necessario di avvertire che la Commissione è entrata nel senso di proporre il rinvio al ministro dei lavori pubblici, non soltanto pel caso di cui si tratta, ma anche pei casi successivi, perchè è parso alla Commissione che, a tenore del disposto dell'articolo 24 della legge 23 marzo 1853, relativa all'amministrazione centrale dello Stato, è stabilito che si debbano deliberare ai pubblici incanti tutte le spese che eccedono le lire 6000. Ora dall'ultimo bilancio risulta che la spesa degli stampati eccede di gran lunga la somma di lire 6000; è per questo che si voleva fosse determinato il sistema da seguirsi.

Ad ogni modo, risultando che questa disposizione venne già seguita nel caso previsto dalla riferita petizione, non credo dover insistere nelle prese conclusioni, e propongo alla Camera che passi all'ordine del giorno.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non ho alcuna difficoltà di accettare l'invio della petizione; solamente osserverò, a proposito dei citati articoli del regolamento, che vi sono nel regolamento stesso delle eccezioni pel caso in cui si tratti di lavori o di provviste pelle quali sia indispensabile di rivolgersi ad una speciale officina che più sicuramente, e fors'anco esclusivamente, può fornirle, come avviene per l'acquisto di locomotive.

In questo caso si esaminò quale dei due sistemi si dovesse adottare, ed il Consiglio speciale delle strade ferrate si pronunciò pel primo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate.)

ARA, relatore. Molti proprietari del villaggio di Oruni, provincia di Nuoro (Sardegna), rappresentano come fino dal 1851 la classe dei pastori, molto numerosa in quei paesi, abbia formata una congiura, e dichiarato che la legge, la quale togliendo la comunione dei pascoli, introduceva la proprietà stabile e perfetta, non avrebbe giammai eccezione alcuna in detto paese.

Tale deliberazione disgraziatamente ebbe il suo effetto con danno dei proprietari, e con discredito della legge stessa. Difatti, nel 1851 bande armate di pastori demolirono intieramente i tancati ed i muri annessi di cinta dei poderi, e lo esempio dei demolitori orunesi, dicono i petenti, si propagò per tutta l'intera provincia.

I fatti che lamentano i proprietari d'Oruni sono in gran parte riconosciuti veri, non solo nella provincia di Nuoro, ma in molte altre parti pure dell'isola; non s'ignorano le difficoltà che il Governo incontra nel porre argine a consuetudini antichissime e secolari, per cui nell'estesa e numerosa classe dei pastori è inveterato il pregiudizio che loro compete diritto di pascolo comune.

L'anno scorso si accrebbe il numero dei carabinieri onde dar forza al Governo a far prevalere la legge e rispettare la proprietà; la Commissione riconoscendo però utile in tale condizione di cose chiamare l'attenzione del Ministero sopra gli occorsi inconvenienti, propone alla Camera di trasmettere la petizione degli abitanti di Oruni, avente il n° 5443, al ministro dell'interno, perchè, esaminati i fatti, provveda coi mezzi che gli accorda la legge a far cessare così triste opposizione: oppure proponga alla Camera quei temperamenti che crederà in proposito più opportuni.

(Le conclusioni sono approvate.)

(Lantero Salvatore, luogotenente della Guardia Nazionale.)

MARTELLI, relatore. Colla petizione 5547 il signor Salvatore Lantero di San Pier d'Arena ricorre al Parlamento esponendo che sotto la data del 10 giugno 1854 trovandosi rivestito del grado di luogotenente della seconda compagnia del battaglione mandamentale della guardia nazionale di quel luogo, era stata la sua compagnia comandata di picchetto, ma non trovandosi l'altro luogotenente meno anziano, signor Carena, il quale doveva comandare quel picchetto, il maggiore comandante il battaglione credette di destinare a tale comando un ufficiale di un'altra compagnia.

Il signor Lantero, supponendo che la compagnia non avrebbe veduto bene di essere comandata da un ufficiale di un'altra compagnia, credette opportuno di scrivere al furiere di non distaccare la compagnia senza un ulteriore provvedi-

mento, che testamente egli avrebbe promosso; ma questo avviso essendo giunto tardi, ed il picchetto già partito, il signor Lantero si credette in debito di vestire subito la divisa e, recatosi al corpo di guardia, dietro vive istanze l'ufficiale dianzi accennato gli cedette il comando della compagnia; a quanto pare, questo fatto diede luogo per parte del sindaco di quel municipio ad un'accusa avanti il Consiglio d'intendenza che fruttò al signor Lantero un decreto di sospensione dal suo grado di giorni 40, in data del 28 giugno 1854.

Prima di tale decreto, il Lantero, per motivi suoi particolari, chiede le dimissioni dal suo grado; il sindaco non le accetta, ma bensì le tiene in sospeso sin visto l'esito della pratica in discorso; emanata però la condanna, il sindaco con sua nota del 30 giugno, dandogli partecipazione delle deliberazioni dell'intendenziale Consiglio, accetta le date dimissioni e convoca la compagnia per la nomina di altro luogotenente, ed i militi di essa seconda compagnia alla quasi unanimità scelgono detto signor Lantero; ma quale fu la sua sorpresa allorchè il sindaco, con sua lettera del 24 luglio susseguente, n° 125, gli partecipa che con decreto reale del 20 stesso mese la sospensione dal grado di giorni 40 inflittagli dal Consiglio d'intendenza, in data 28 giugno 1854, veniva prorogata a mesi sei!! E noti la Camera che, dopo la prima condanna, avendo dato le dimissioni il ricorrente ed essendo posteriormente stato dalla compagnia rieletto, aveva perduta l'anzianità e perciò veniva così, direi quasi, a passare da luogotenente in 1° a coprire il grado di luogotenente in 2° nella compagnia, e perciò il decreto reale non poteva sospendere il Lantero da un grado che, a parlar propriamente, più non copriva.

L'ufficiale in discorso, leso così nei suoi diritti, credette debito suo d'onore il reclamare al sindaco di tale provvidenza, e mi voglia la Camera permettere di dar testuale lettura della lettera che a tal fine gli indirizzava:

« Accompanyato dal pregiatissimo foglio del signor sindaco di San Pier d'Arena, 24 andante, n° 125, è pervenuto a mani del sottoscritto un estratto del regio decreto 20 stesso mese, con cui venne prorogata a 6 mesi la sospensione dello scrivente medesimo dal grado di luogotenente nella seconda compagnia della milizia nazionale di San Pier d'Arena, stata pronunciata per 40 giorni dal signor intendente generale di Genova il 28 giugno p. p.

« Il sottoscritto, mentre rispetta altamente la disposizione portata nel succitato regio decreto, non può però dispensarsi dal fare osservare al signor sindaco sullodato che la medesima fu promossa intempestivamente e riesce in oggi assolutamente di niun effetto, dappoichè il grado di luogotenente in 1° di cui era lo scrivente prima d'ora rivestito passò di diritto al luogotenente in 2° signor Carena, a seguito di dimissioni date dallo scrivente, prima che emanasse l'ordinanza del signor intendente generale, e posteriormente a questa sotto la data 30 giugno p. p. state accettate.

« Non crede chi scrive possa essere venuto in pensiero di chi promosse la misura sancita da S. M. che questa sia per paralizzare l'effetto della nuova nomina ultimamente ottenuta dallo scrivente a luogotenente in 2°, dietro il voto della maggioranza assoluta dei militi della propria compagnia, mentre, oltrechè verrebbe con ciò ad essere commesso atto illegale ed arbitrario, dovrebbe il sottoscritto convincersi, come pur troppo ne ha dubbio, di essere fatto segno a particolare spirito di odiosità senza aversi a rimproverare altro fallo tranne quello di aver creduto possibile togliere di mezzo gli innumerevoli abusi per cui va ogni giorno deteriorando la nostra nazionale milizia.

« Salvo sempre il diritto di far conoscere all'autorità superiore, ed ove d'uopo di sottoporre all'esame del giudizio del pubblico la propria condotta in quella malaugurata vertenza, il sottoscritto prega intanto, anzi fa calorosa istanza al signor sindaco di San Pier d'Arena onde voglia favorirgli precisi schiarimenti intorno all'effetto cui debbe intendersi emanato il sovrano decreto di cui è sopra parola, ed ha l'onore di profferirsi con singolare stima e considerazione, ecc. »

Per tutta soddisfazione il signor sindaco di San Pier d'Arena credette di riscontrarlo nei seguenti termini :

« La risposta avuta dal signor intendente generale sul merito della lettera del signor Lantero, in data 16 luglio p. p., diretta a quest'ufficio e comunicata al prefato signor intendente generale, sta nei seguenti termini :

« La sospensione del signor Lantero da luogotenente di codesta guardia nazionale essendo stata fatta per decreto reale, questo generale ufficio non ha alcun riscontro da dare su di una lettera che cerca di intaccare il reale decreto stesso.

« Tanto si notifica al signor Lantero Salvatore a tenore della nota di quest'ufficio 21 corrente, n° 206. »

Ora la Camera ben vede che il regio decreto con cui veniva prorogata a sei mesi la sospensione dal grado di luogotenente che copriva il signor Lantero, è viziosa: e dico viziosa perchè la nomina del signor Lantero al grado di luogotenente in secondo nella seconda compagnia del battaglione mandamentale di San Pier d'Arena era, come già ebbi l'onore di fare osservare, posteriore alla pronunciata condanna del Consiglio di intendenza, di modo che, la sua nomina essendo posteriore alla prima condanna confermata con aumento di questa condanna, non si poteva applicare al grado a cui posteriormente era stato nominato dalla compagnia medesima.

Perciò la vostra Commissione credette opportuno di proporvi di rassegnare all'onorevole signor ministro degli interni questa petizione, acciò dia quei provvedimenti di riparazione che allo stato delle cose sono necessari.

L'istituzione della guardia nazionale fra noi, in sei anni che ha vita, procede con onore del paese e della istituzione, ma molti sono i vizi che tutti concordiamo esistere nella legge che la costituisce, e molti essere gli emendamenti che sono necessari di introdurla; perciò, a nome della Commissione, mi fo carico di fare istanza presso l'onorevole medesimo signor ministro acciò voglia occuparsi anche di presentare al Parlamento quegli emendamenti già suggeriti dall'esperienza di sei anni di esercizio, che possono essere creduti necessari onde questa istituzione possa maggiormente svolgersi ed avere tutto quel pieno effetto che sta a cuore ad ogni buon cittadino.

POLTO. Prendo la parola solo per fare un'osservazione di fatto inerentemente alla legge sulla guardia nazionale. Le conclusioni dell'onorevole relatore mirano a fare conoscere come la nomina di luogotenente del signor Lantero abbia avuto luogo posteriormente alla sospensione di cui il medesimo era stato colpito mediante il decreto reale indicato; ed al relatore, citando questo fatto, pare che non potesse né dovesse questo decreto più avere esecuzione pel Lantero, atteso che la nomina sua di luogotenente sia stata posteriore alla emanazione del decreto stesso; imperocchè notava bensì trovarsi già il Lantero luogotenente in primo di quella seconda compagnia del battaglione; ma essendo stato sospeso e quindi surrogato dall'altro luogotenente che da in 2° passò per anzianità in 1°...

MARTELLI, relatore. Mi scusi, diede le dimissioni in questo frattempo.

POLTO. Dopo le sue dimissioni, il luogotenente in secondo per ordine di anzianità passò luogotenente in primo e quindi si rese vacante il grado di luogotenente in secondo.

MARTELLI, relatore. Ha date le dimissioni che prima non erano state accettate dal sindaco e che dopo il decreto vennero accettate.

POLTO. Le mie osservazioni non tendevano che a constatare che nella guardia nazionale non vi è questa distinzione di luogotenente in primo e luogotenente in secondo.

MARTELLI, relatore. Vi è l'anzianità.

POLTO. La legge dice vi sarà un capitano per ogni compagnia, due luogotenenti e due sottotenenti. Queste questioni hanno avuto luogo qualche volta nelle elezioni, ma si è riconosciuto che nel silenzio della legge non spettava ai membri della milizia nazionale di fare valere questa distinzione.

Era quindi mia intenzione di fare solo notare che questa distinzione di luogotenente in primo e luogotenente in secondo, non essendo effettivamente nella legge contemplata, non si potrebbe neppure far valere nel Parlamento.

MARTELLI, relatore. Ho creduto di usare la denominazione di luogotenente in primo e luogotenente in secondo, non già perchè questa distinzione fosse stabilita nella legge, ma per spiegarmi più chiaramente, perchè, se due luogotenenti si trovano davanti alla compagnia in mancanza del capitano, sarà certamente il luogotenente più anziano che ne assumerà il comando, e perciò a questo ho creduto di applicare il titolo di luogotenente in primo ed all'altro quello di secondo, per mera chiarezza di distinzione.

POLTO. Aggiungerò in sostegno di quanto ho avuto l'onore di dire che, essendo stato testimonio qualche volta di elezioni di ufficiali della guardia nazionale in compagnie in cui mancava il luogotenente in primo, non ho mai veduto che si sia fatto passare il luogotenente in secondo allo stesso grado in primo, ma si è sempre proceduto alla nomina soltanto dell'ufficiale mancante. Ciò prova che effettivamente nella legge non vi sono queste distinzioni, nè che si hanno ad ammettere.

Del resto, io mi rimetto intieramente alle conclusioni.

PRESIDENTE. Se niuno domanda più la parola, metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)

MARTELLI, relatore. Colla petizione 5512 cinquanta fabbricanti di falci ed altri strumenti d'agricoltura in Val di Macra, provincia di Cuneo, fanno presente a questo Parlamento che i prodotti da loro fabbricati, per introdursi nella vicina Francia, vengono da quel Governo aggravati di un diritto di dogana di lire 160 per quintale, mentrèchè gli stessi strumenti di fabbrica francese si introducono fra noi pagando solo un diritto di lire 12 50. Ogauno vede quanti siano gli inconvenienti che derivano da questa enorme disparità di diritti, e come ciò faccia sì che il libero scambio sia a totale detrimento dei nostri fabbricanti.

La vostra Commissione perciò, per organo mio, vi prega di mandare questa petizione al signor ministro delle finanze onde, entrando in trattative col Governo francese, prenda in seria considerazione il sopra enunciato richiamo di questi industriali, e si faccia carico di ottenere dal Governo francese una adeguata riduzione di tariffa, e così venga emendato questo enorme errore tanto contrario ai principii del libero scambio, così generosamente e con tanta speranza accettati dai nostri industri ed attivi fabbricanti.

(La Camera adotta l'invio.)

CAVOUR G., relatore. Colla petizione 4546 il comune di

Ventimiglia ricorre alla Camera affine di ottenere dal Governo un sussidio da erogarsi nella costruzione di un muro lungo il fiume Roia per riparare dalle eventuali piene del medesimo quella spiaggia.

La Commissione considerando che la legge 24 giugno 1852 sui porti e spiagge dello Stato, ha determinato all'articolo undecimo che i lavori ai porti di terza classe (alla quale appartiene la spiaggia di Ventimiglia) cadano a carico dei singoli comuni interessati, crede non poter dispensarsi dal proporvi sulla petizione in discorso l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 5356. Il sacerdote Elisio Murra, di Cagliari, rinnova al Parlamento un'istanza onde gli venga accordato un compenso per le distribuzioni postali che ha disimpegnato in Loculi nel 1846. La Camera, sopra una prima e consimile petizione, già approvava l'ordine del giorno proposto dalla Commissione. Ora, con questa nuova istanza, il sacerdote Murra protesta contro tale deliberazione, ed insta ed implora per grazia una qualche somma in remunerazione delle fatiche e degli incomodi avuti nel disimpegnare gratuitamente l'impiego di distributore postale. La Commissione, esaminate attentamente le ragioni addotte dal petente, che si restringono infine a dimandare per favore un compenso ad opera prestata gratuitamente, non crede ufficio della Camera tale raccomandazione. Inoltre, essa ha giudicato poco conveniente il linguaggio usato dal ricorrente, il quale si perde in vane declamazioni, non adduce nessuna nuova e valida ragione in appoggio della sua dimanda, e si abbandona a parole poco misurate e decenti, querelandosi tanto delle autorità locali della sua provincia quanto dell'onorevole relatore il quale ha riferito a questa Camera intorno alla precedente sua petizione. Quindi ho l'onore di proporre nuovamente alla Camera stessa l'ordine del giorno sopra questo nuovo ricorso.

(La Camera approva.)

Petizione 5419. Perceval Giacomo, già sergente nel primo reggimento di fanteria, espone che nella battaglia di Novara toccò una grave ferita al braccio sinistro, per cui ebbe a perder l'uso di esso, e della mano corrispondente. Che riformato in seguito a ciò gli venne assegnato il *minimum* della pensione fissata pel suo grado dalla legge 27 giugno 1850, anziché il *maximum* cui dice aver diritto. Rappresenta aver già inoltrati in proposito riclami al Ministero, essersi recato egli stesso a Torino, ma che le sue rimostranze non ottennero successo alcuno.

La Commissione si fece carico di procurarsi gli occorrenti schiarimenti su quanto espone il petente. Seppe che effettivamente nel 1853 erano state sporte al Ministero della guerra le riclazioni del Perceval, e che da quel dicastero erasi senza indugio fatto ragione alle medesime, con chiamare esso riclamante a Torino, ove in conformità del disposto nel regio decreto emanato in esecuzione della succitata legge 27 giugno 1850, era stato sottoposto a speciale esame del Consiglio sanitario militare, il quale con sua relazione 13 agosto 1853, aveva formalmente dichiarato che le conseguenze della ferita riportata dal Perceval non erano tali da dargli diritto oltre il *minimum* della pensione già assegnatagli.

Dietro queste esplicite e positive risultanze, la Commissione ravvisando essere stato assicurato in tutta la sua integrità, e conformemente al disposto dalla legge, l'esercizio dei suoi diritti al sergente Perceval, crede dover proporvi sulla di lui petizione l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Diritti d'ademprivo in Sardegna.)

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Colla petizione 5695, dieci possidenti della città di Tempio asserendosi proprietari di valli ghiandifere nelle vicinanze di quella città, si lamentano che la direzione demaniale di Sassari si sia fatta a turbarli con vari atti nel pacifico possesso che essi allegano di avere da tempo immemorabile di questi fondi.

Sebbene in massima generale la Camera, rispettando la sfera del potere giudiziario, debba gelosamente astenersi dall'entrare nell'esame di quistioni di proprietà, in questa circostanza militano forse alcune ragioni speciali le quali consiglierebbero al Governo di cercare a comporre in via amichevole le vertenze alle quali si riferisce questa petizione. Infatti è cosa notoria che in seguito all'abolizione del sistema feudale comparativamente recente nell'isola di Sardegna, sussistono ancora in alcune parti di quell'isola intrecci e confusioni di diritti relativamente alle proprietà, donde derivano gravi danni ed ai pubblici ed ai privati interessi.

Pare quindi desiderabile che si cerchi dall'amministrazione demaniale a facilitare transazioni sopra i diritti religiosi, e rinuncia a diritti di uso o così detti di *ademprivo*, mediante cessione di parte del fondo assoggettato a tali oneri, che nello stato attuale lo rendono in tutta la sua estensione quasi infruttifero.

Con questa mira pare alla vostra Commissione che si possa rimandare questa petizione al Ministero delle finanze, qual documento che si possa utilmente consultare nella pratica relativa alla delimitazione delle selve demaniali della Gallura, non che della sistemazione dei diritti detti *d'ademprivo*.

SINEO. Io desidero che sia chiamata l'attenzione del Ministero sopra tale petizione anche sotto un altro rapporto. Varie volte la Commissione delle petizioni opinava che quando una questione può essere portata ai tribunali, non debbe prendervi ingerenza la Camera dei deputati.

Questa regola però è soggetta ad eccezione. La nazione è come un individuo, ed in questa condizione può ottenere sentenze conformi alla legge scritta, ma non alla giustizia. Ora qualunque onest'uomo se vedesse che per errore venisse ad essere giudicata sua una cosa che non gli appartenesse, la rifiuterebbe. Lo stesso debbe fare la nazione quando il Governo ottenesse una sentenza ingiusta; imperocchè io credo che la nazione debba avere lo stesso sentimento di generosità che avrebbero gli individui che la compongono.

Io bramo che anche sotto questo rapporto sia considerata tal petizione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io protesto contro i principii che vorrebbe ora stabilire il deputato Sineo, i quali comprometterebbero gravemente gli interessi dello Stato.

A parere dell'onorevole Sineo, se il Governo riconosce che che una sentenza aggiudica allo Stato una cosa che non gli è dovuta, avrebbe l'obbligo di non chiedere l'esecuzione della sentenza.

Io domando quali sarebbero le conseguenze che deriverebbero se si lasciasse questa facoltà al Governo. Il Governo allora potrebbe, giudicando che la sentenza non è giusta, spogliare lo Stato di una sostanza che gli fu dai tribunali competenti aggiudicata; vede l'onorevole deputato Sineo che se si ammettesse questa teoria, sarebbe sempre in balia di coloro che presiedono all'amministrazione di privare lo Stato di ciò che gli compete legalmente, di ciò che incontestabilmente allo Stato stesso appartiene!

Ma è manifesto che trattandosi delle sostanze dello Stato, di sostanze che non possono essere tolte allo Stato stesso, salvochè nella conformità e colle regole che sono stabilite pei beni appartenenti a cose amministrare da altri, non altrimenti si può fare, salvochè concorrano tutti i requisiti voluti dalle leggi perchè questa disposizione abbia luogo: quindi sarebbe necessario che si riconoscesse, in forza di un giudizio che riparasse la prima sentenza, che realmente quella proprietà non gli appartiene. Senza di questo non credo che si possa lasciare questo arbitrio al Governo, e non mi pare che l'onorevole Sineo, il quale siede sui banchi dell'opposizione, possa emettere un principio diverso da quello che sostengo, perchè altrimenti egli verrebbe a concedere al Governo una facoltà la quale sarebbe eccessiva, e che non potrebbe a meno che compromettere grandemente gli interessi dello Stato.

SINEO. Il signor guardasigilli per rendersi agevole il contraddire alle parole degli opposenti, volge qualche volta il suo talento a creare una questione e argomentarvi sopra, come ha fatto nella circostanza attuale.

Egli doveva ben presumere che non poteva mai essere mia intenzione quella di dare al Governo maggiori facoltà di quelle che gli competono; non già perchè io segga nei banchi dell'opposizione, chè l'opposizione non si fa al Governo, si fa a chi si crede che governi meno bene. Io suppongo che siamo tutti d'accordo in questa Camera nel riconoscere che il Governo deve godere di tutte le prerogative che lo Statuto gli concede, e deve usarne in tutta la loro larghezza, e non deve oltrepassare questi limiti.

Non poteva dunque venirmi in mente di proporre che il Governo dovesse avere facoltà di rinunciare ai crediti dell'erario nazionale, di disporre delle proprietà nazionali. Ma quello che credo, e che ripeto, e mi rincresce che il signor guardasigilli mostri di non voler intendere, è che la giustizia e la probità sono proprie dei Governi e delle nazioni, come degli individui. Ecco quello che sento; e mi rincresce che a questa proposizione, che mi sembra così semplice e nello stesso tempo così importante, si faccia un qualche contrasto.

Io non ho chiamata la Camera a discutere i fondamenti dei titoli sui quali il Governo si può appoggiare nel caso attuale. Io suppongo in astratto che possano essere i titoli regolari per cui il Governo si faccia a pretendere una data proprietà. Ma io dico che quando questi titoli siano giusti nella forma, ed ingiusti nella sostanza, il Governo deve cercare il modo, che la giustizia sia soddisfatta. Ora questo modo v'è sicuramente: se vi è una sentenza passata in giudicato, se vi è un titolo irrecusabile, allora vi è modo di cambiare la condizione delle cose, secondo le norme tracciate dalla legislazione, e se non vi sarà altro mezzo, v'è quello di promuovere anche la promulgazione di una legge; chè quando si tratta di riparare un'ingiustizia, non è di troppo anche l'incomodare il potere legislativo.

Io non ho indicato e non era nella cerchia del mio discorso l'indicare il modo con cui si dovrebbe provvedere nel caso attuale; dico soltanto che desidero salvo questo principio, che la nazione, come gli individui, deve essere proba, onesta e generosa; e che dal momento in cui ci viene denunciata una vera ingiustizia, noi dobbiamo desiderare che essa venga riparata, e se non si può altrimenti, anche per mezzo di un atto legislativo.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'onorevole preopinante dice che la giustizia deve essere il fondamento di qualsiasi Governo.

Io convengo pienamente in questo principio generale; ma

quando una sentenza ha aggiudicato una sostanza a favore dello Stato, pel Governo la giustizia e la probità è di far sì che questa sentenza venga osservata. Se dopochè venne profferita una sentenza il Governo si arbitrassero di sottoporla a nuovo sindacato, esso commetterebbe una vera ingiustizia, ed inoltre, col fatto proprio priverebbe lo Stato di una sostanza che incontestabilmente ad esso appartiene. Diversamente sotto il pretesto di riparare un'ingiustizia, verrebbe a commetterla egli stesso. Il fondamento su cui debbono basare tutti i Governi, come osservava l'onorevole deputato Sineo, conduce a rispettare le sentenze dei tribunali, e a dar loro esecuzione. Questo è il mandato che ha il potere esecutivo, e non può contravvenirvi in alcuna maniera senza commettere una vera ingiustizia ed una illegalità manifesta.

PRESIDENTE. Il deputato Asproni ha la parola.

ASPRONI. L'onorevole mio amico Sineo ed il signor ministro guardasigilli si sono trattenuti sopra la questione come se già fosse definitiva per sentenza: io intendo chiamare la cosa ai suoi veri termini. Qui non vi è sentenza veruna la quale aggiudichi al demanio questi terreni; vi è solamente disputa, la quale si è sollevata recentemente dagli agenti del demanio, perchè dalle informazioni e dalle cognizioni che ne ho io, queste sono proprietà possedute da individui della Gallura, i quali le hanno trasmesse da secoli o per atti tra vivi, o per atti di ultima volontà da padri a figli; in sostanza con tutti gli atti di perfetto dominio. Ora il demanio, frugando e rifrugando nei suoi archivi, dice di aver trovati documenti, in forza dei quali pretenderebbe di aver diritto a queste proprietà: cosicchè io tante volte pensando alle perturbazioni che produrrebbe, e alle confusioni che nascerebbero per mezzo delle improntitudini degli agenti secondari, e considerando essere per avventura più prudente consiglio per parte del Governo di riconoscere padroni quelli che sono tali, o tali sono creduti e si reputano per lungo e tranquillo possesso, è di non mettere in subbuglio un'intera provincia, la quale potrebbe far costare care al Governo queste proprietà con dispendiosi litigi, contrasti e immancabili dissidi.

Quest'anno, per esempio, essendosi introdotto molto bestiame estraneo a quelle foreste, il demanio ha voluto porvi sequestro, ed ove si fosse effettuato con tutto il rigore, avrebbe potuto produrre nella provincia luttuose conseguenze. Io avrei desiderato che il signor ministro delle finanze, il quale è molto bene informato della pratica, fosse stato presente, perchè lo avrei invitato ed esortato a definire questa e tutte le altre questioni che sono pendenti, e che il signor relatore ha molto opportunamente annunciato. Finchè queste questioni non saranno decise, sarà impossibile di stabilire la vera proprietà in Sardegna, sarà impossibile al demanio di vendere quei terreni dei quali avrebbe a quest'ora tratto largo profitto con beneficio della nazione stessa, perchè si sarebbe ampliata l'agricoltura, ed il Governo avrebbe percepito coi diritti degli stromenti che si sarebbero stipulati, i danari che si sarebbero ricavati dalle rendite e un sussidio al Tesoro pubblico che non è troppo ricco.

Egli è vero che il Governo ha stabilito un regolamento con cui si autorizzano i direttori demaniali a divenire coi municipii a convenzioni in via amichevole; ma esso non ha loro lasciato facoltà libera di poter deliberare, ma ha stabilito una base certa; ha detto che la metà sarà aggiudicata ad esso, così che vi sono popolazioni intere a cui non può tornare a conto, poichè tutto il frutto di questi terreni viene assorbito in forza delle antiche leggi prammaticali, che non sono abrogate, le quali concedevano alle popolazioni di Sardegna tutto

quel territorio che era necessario al pascolo e seminario delle stesse popolazioni.

Epperò sarebbe necessario di rimettere la petizione al Governo con ingiunzione che studiasse bene questa pratica, formolasse una legge da presentare al Parlamento.

TOLA PASQUALE. Chiedo la parola.

ASPRONI. Mi piace che il deputato Tola abbia chiesto la parola, perchè lo credo molto bene informato di queste cose che riguardano la provincia di Tempio. La questione è grave assai ed è degna dell'attenzione e considerazione della Camera come di un savio, pronto e prudente scioglimento per parte del Governo.

CAVOUR GUSTAVO, relatore, Ove avessi potuto prevedere che questa petizione fosse per suscitare le questioni ora messe in campo, avrei dato uno sviluppo un po' più ampio alla relazione, il che probabilmente avrebbe almeno in parte evitata questa discussione.

Io protesto nel modo il più esplicito che la Commissione non ha voluto entrare nell'esame di questioni giuridiche a cui si è accennato, nè ricercare se abbiano o no ragione i proprietari, o quelli che si dicono proprietari di lati-fondi nella Gallura. Questa è una questione da agitarsi nanti i tribunali; ma la Commissione ha creduto che vi fosse una questione amministrativa la quale è già stata varie volte sollevata in questa Camera e con gran ragione da deputati sardi, appunto su quei diritti di dominio, di uso e di *ademprio*.

Vi sono in Sardegna certe proprietà le quali appartenevano nominalmente ad un feudatario, ma erano soggette a tanti diritti di uso che la proprietà scompariva totalmente e rimaneva affatto infruttifera.

Il ministro delle finanze ha nominato due o tre anni fa una apposita Commissione, di cui io ebbi l'onore di far parte, essendo in allora deputato della Gallura, e questa ha riconosciuto la convenienza di regolarizzare quello stato di cose onde lasciare campo allo sviluppo dell'agricoltura, ed ha proposto alcune misure per cui si addivenisse in via amministrativa, in via anche di buon governo finanziario a certe divisioni ed accordi tra il demanio, quale investito di certe proprietà e di privati che sulle medesime esercitavano diritti di uso e di *ademprio*.

La Commissione, del resto, non ha creduto di fare una ingiunzione, come diceva l'onorevole Asproni, perchè non è nelle facoltà di una Commissione di petizioni di ingiungere al Ministero di occuparsi di una tal questione, tanto più che i singoli deputati potrebbero valersi dell'iniziativa parlamentare, se lo credessero opportuno, e proporre essi medesimi una legge!

Credo però che sia meglio che la misura cui accenno venga proposta dal Ministero, perchè vi sono fatti così speciali, così strani che non si potrebbero conoscere salvo da chi è veramente pratico di queste cose.

Io citerò un solo fatto della Gallura. Vi sono certi terreni in cui gli abitanti dei vicini villaggi hanno il diritto di introdurre gli animali porcini nativi del loro proprio comune, e non quelli nativi di un altro, dimodochè gli agenti demaniali sarebbero chiamati ad accertare la patria degli animali che si vogliono condurre al pascolo in certe selve dello Stato. Ben vede la Camera che questo stato di cose non può durare.

La proprietà gravata da tante servitù non rende quasi niente al demanio, e nascono a tutti i momenti delle quistioni che è necessario di antivenire.

Mi pare che l'onorevole Asproni abbia parlato di attribuire la metà della proprietà agli utenti; non si è mai potuto arrivare ad una misura così uniforme e generale. Ma la quota

da attribuirsi agli utenti dipende dalla natura, dall'uso e dal vantaggio che ne ritraggono gli utenti, da valutarsi secondo le norme dell'equità.

Ad ogni modo, protesto nuovamente che la Commissione non è entrata nella questione giuridica, ma si è limitata a dire che essa credeva che, in regola di buona amministrazione fosse utile studiare questa quistione, e ciò specialmente dal lato che interessa il costituire in Sardegna la proprietà perfetta (bisogno questo che tutti i Sardi illuminati considerano come uno fra' primi per le loro provincie).

Quindi è che vi venne proposto l'invio di questa petizione al Ministero, affine di rammentargli d'occuparsi di questa gravissima questione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Tola.

TOLA PASQUALE. Mi pare che la questione abbia una gravità ed un'importanza assai maggiore di quello che a primo aspetto voglia crederci; e dico che dal suo vero terreno, nel quale debb'essere messa, venne posta in un altro in cui non debb'essere assolutamente collocata. L'onorevole deputato Sineo la metteva sul terreno legale, e, sopra questo terreno, ossia nell'aspetto giuridico, io do pienamente ragione all'onorevole ministro di grazia e giustizia. Se si trattasse di espropriare pochi individui, non vi sarebbero ragioni di utilità nè presunte, nè possibili, che potessero impedire il corso della legge e della giustizia dei tribunali costituiti, perchè in queste leggi medesime intrinsecamente avvi il principio di giustizia e di equità; questa giustizia ed equità partirebbe nei casi concreti e singoli dalla lunga possessione; e le leggi hanno anche considerato questi casi. Cosicchè non vi sarebbe a temere che i tribunali, applicando le leggi alle specialità, l'equità e la giustizia non fossero salve, perchè leggi, che siano fondate sull'iniquità, grazie al cielo, noi non ne abbiamo. Ma qui si tratta di un'intera provincia, la quale, per vicende storiche secolari (e quando dico *secolari*, parlo di tre o quattro secoli), è al possesso di un vastissimo e ricchissimo territorio; parlo di una provincia nella quale, per due secoli, nulla o assai poco vi ha potuto l'azione governativa, sia per mancanza di comunicazioni, sia per l'indole troppo bellicosa della provincia medesima. Abbiamo, nella nostra storia che il Governo, nei tempi passati, per esigere anche piccolissime contribuzioni, ha dovuto adoperare mezzi straordinari. Ora, in questo caso di che si tratta? Di agenti demaniali, che vogliono rivendicare al demanio le proprietà secolarmente e pacificamente possedute dai Galluresi.

Gli agenti demaniali per conseguenza non sono più in faccia ad uno, due o tre individui, ma a tutti quasi gli individui di una vasta provincia. Loro si dice: lasciate i vostri terreni. Ma tutta la provincia insorge dicendo: questi terreni sono passati da padre in figlio, e per le vicissitudini dei tempi, per legge di testamenti e di contratti, sono già in mano di terzi possessori da 70 ad 80 e anche a cento anni; e si viene ora ad un tratto a turbare questo pacifico possesso? Ecco dove è la questione.

Se si tratta adunque d'invitare il Governo a far sì che la questione non sia trasportata sul terreno giuridico, onde evitare i turbamenti e i danni che ne potrebbero succedere, mi unisco volentieri alle istanze fatte dall'onorevole Asproni, acciò la petizione sia rimandata al Ministero, non per imporgli nulla, ma perchè consideri bene la cosa, e prenda occasione di proporre quei temperamenti che crederà opportuni a conciliare gli interessi del demanio con quelli d'un'intera vastissima provincia. Ma se si esce da questo terreno, si cade subito nell'illegalità. Non si può invitare il Governo ad impedir l'azione dei tribunali. In un Governo costituzionale specialmente

nessun potere può imporre la sua volontà ad un altro, e molto meno può imporla al potere giudiziario, che è indipendente. Non ho poi udito, nè potuto bene comprendere quali sieno le conclusioni della Commissione.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione propone il rinvio al Ministero delle finanze per misure amministrative.

TOLA PASQUALE. Allora appoggio siffatte conclusioni, poichè, se ne persuadea il Governo, il fatto è gravissimo e potrebbe produrre funestissime conseguenze, laddove il Governo non prendesse in tempo i provvedimenti opportuni, e non adottasse consigli temperati e prudenti per impedire che la intera provincia della Gallura sia turbata nel pacifico secolare possesso de' suoi beni.

SINEO. L'onorevole Tola ha voluto anch'egli attribuirmi un'opinione non mia. Ripeto che non ho detto che il Governo dovesse impedire l'azione dei tribunali, o cassare le sentenze. Bensì ho detto che i sentimenti di giustizia e di onestà che debbono signoreggiare nel cuore d'ogni individuo, debbono reggere egualmente le azioni del Governo, per modo che quando vede che non si possa ottenere giustizia se non col mezzo di un atto legislativo, lo proponga.

Io preferisco portare la questione su questo terreno, piuttostochè su quello in cui la portava l'onorevole Tola; io preferisco l'argomento dell'equità a certo altro che l'onorevole Tola non ha voluto qualificare, ma che ha indicato in modo abbastanza chiaro. Io credo che ciò che è giusto per un individuo, è giusto pei molti, e la giustizia si deve fare pei deboli come pei forti. Non dunque alla moltitudine che domanda, ma alla intrinseca giustizia della domanda stessa io ho riguardo. Io dico che la questione non muta per essere molti gli interessati; sia pure un solo, e misero, e impotente, la giustizia si deve fare eguale per tutti.

Questa caratterizza la forza di un Governo, cioè il fare egualmente giustizia al forte come al debole. Perciò, fatta astrazione da chi domanda giustizia, ho cercato di aggiungere una ragione a quelle esposte dall'onorevole relatore, il quale ha detto su ciò cose esattissime, ma che richiederebbero troppo amplî sviluppi. Bisognerebbe addentrarsi in una questione complicatissima. Si tratta di determinare questa specie di proprietà nella quale il Governo succederebbe ai feudatari, i quali volevano aver succeduto al Governo. Se la questione è decisa dalle leggi attuali nel senso che la giustizia intima richiede, provveda il Governo in loro conformità; se le leggi non lasciano al Governo la facoltà di fare giustizia, perchè, malgrado tutta la diligenza del legislatore, la legge umana non corrisponde sempre ai veri ed incancellabili principii del giusto e dell'onesto, domando che il Governo provveda legislativamente, come sembra essere intenzione del signor relatore.

FALQUI-PES. Appunto perchè ho avuto l'onore di far parte della Commissione chiamata dall'onorevole ministro delle finanze a dare delle nozioni onde provvedere sulle cusorgie e foreste della Gallura dopo gli eccitamenti in allora fatti presso la medesima, debbo aggiungere in proposito dell'attuale discussione che avendo ripetuti recentemente i medesimi presso il signor ministro, e presso la direzione del demanio sui richiami dei Galluresi, sono stato assicurato d'essersi già date le opportune disposizioni onde impedire che si facciano tante liti quanti sono i possessori di cusorgie, allorchè massime questi basano il loro diritto, non già su opere di fatto, ma bensì su legittimi titoli giustificati da testamenti, donazioni ed altri atti tra vivi, ma anche da sentenze presso i tribunali e magistrati, allorchè è nata que-

stione sulla pertinenza di alcune di esse tra privati, mai esservi stata opposizione.

Ciò tanto più si è riconosciuto conveniente in quanto che rispettando queste possidenze, l'erario si assicura dai possidenti l'imposta prediale, ed il demanio si libera dalle imposte provinciali e divisionali, in modo che vi guadagna invece di perdere, e si osserva il portato della legge 28 febbraio 1839 e circolare 11 dicembre 1851.

Così pure in ordine agli ademprivi si è promesso di dare esecuzione al decreto reale, e regolamento 10 aprile 1854, ciò che non dubito si eseguirà per assegnare ad ogni comune ciò di cui abbisogna.

Ecco quanto io posso dire in seguito al richiamo fattosi alla mia persona dall'onorevole relatore.

Voci. Ai voti! ai voti!

TOLA PASQUALE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOLA PASQUALE. L'onorevole Sineo diceva che la giustizia va fatta per tutti, sian pochi, sian molti, e che io invece la vorrei soltanto perchè sono molti che la invocano. Il cielo mi salvi dal profferire questa eresia sociale. Io ho detto, e ripeto, che laddove il Governo abbia il diritto, o voglia rivendicare una sua proprietà da un terzo possessore, l'ordine pubblico non è turbato, se ciò si eseguisce nelle vie giuridiche; ma che trattandosi di esercitare giuridicamente questo diritto di rivendicazione contro un'intera provincia, che si trova in pacifico secolare possesso, un tale atto potrebbe produrre perturbazioni gravissime. In questo senso soltanto ho detto e suggerito, che il Governo pensasse a un provvedimento conciliativo, non già che la giustizia si debba rendere ai molti e non ai pochi. Una idea cotanto strana non poteva capire, non solo in mente mia, ma in mente umana e ragionevole nessuna. Quindi respingo questa poco benevola interpretazione.

CAVOUR G., relatore. Le spiegazioni date dall'onorevole Falqui-Pes appoggiano le conclusioni della Commissione, le quali non contengono altro che il rimando di questa petizione al Ministero, appunto perchè si abbiano quei riguardi che sono consigliati dal lungo possesso. Ma la Commissione ha voluto tenersi estranea a tutte le questioni giuridiche; e mi pare che anche l'onorevole Falqui-Pes non abbia fatta istanza in questo senso. Dimodochè io credo che la Camera non avrà difficoltà ad accogliere il rinvio al Ministero, il quale naturalmente, dietro gli schiarimenti avuti in questa discussione, terrà conto delle circostanze speciali esposte dagli onorevoli preopinanti.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate.)

BURAGGI, relatore. Petizione 5375. Andreotti Domenico già marinaio nella flotta francese dal 1811 al 1814, rappresenta andare egli creditore verso quel Governo di lire 24 per paghe, più di un intero vestiario; e domanda il pagamento di tali suoi averi arretrati, invocando l'applicazione della legge 7 maggio 1850.

La vostra Commissione considerando che la legge or detta, la quale contempla unicamente i militari provvisti di pensione sotto il Governo francese, e li rimette al godimento di questa dal primo gennaio 1850 in appresso, non può essere applicata per crediti precedenti da titolo diverso dal sopra espresso, e meno ancora per arretrati, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera adotta.)

Petizione 5379. Sangioanni Antonio, d'anni 70, da Mombello, già caporale al servizio militare francese, venne giubilato per ferite il 22 luglio 1813 colla pensione di lire 115; nel 1814 riprese servizio nell'armata sarda, e nel 1847 fu giubilato come sergente colla pensione di lire 255. Se non che nelle attuali circostanze trovando tale pensione insufficiente ai suoi bisogni, ricorre affine di ottenere, siagli altresì corrisposta quella statagli, nel tempo, accordata dal Governo francese.

La Commissione ebbe presente che l'articolo 3 della legge 7 maggio 1850 vuole possano i militari aventi una pensione a carico dello Stato essere ripristinati nel godimento di quella ond'erano provvisti sotto il Governo francese soltanto dal giorno in cui cesseranno dal percepire l'attuale. Ravvisando perciò inammissibile la domanda del Sangioanni, vi propone su di essa l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 5504. *Contraria al regolamento.*

Petizione 5238. Perracchio Giovanni, soldato nella legione reale leggera, addì 11 marzo 1821, stato in essa nominato sergente furiere nel 1848, volontario del 19 reggimento fanteria, col grado di sergente, ammesso dopo la guerra al beneficio degli invalidi col grado di sergente e distintivi di furiere, addì 15 luglio 1853 dietro sua volontaria domanda congedato da detto corpo, ricorre affine di essere ammesso a partecipare dei benefici accordati ai compromessi nel 1821, dal reale decreto 3 giugno 1848.

Tanto per la esposizione stessa del Peracchio, quanto dai diversi documenti per lui presentati, non che da informative assunte dal Ministero della guerra, la vostra Commissione dovette convincersi non potersi far diritto alla domanda del Peracchio, essendo patente che allorquando egli ebbe a compromettersi, non rivestiva grado alcuno; e siccome il detto reale decreto esclusivamente riflette coloro i quali già facevano parte della categoria dei bass'ufficiali nell'epoca in cui si trovarono compromessi, così il Peracchio non può meritamente invocare siagli applicato il disposto in esso decreto; perciò si propone sulla di lui petizione l'ordine del giorno.

Non può tuttavia la Commissione astenersi dal grandemente lamentare come sovente accada che provetti militari omai, a motivo della loro età e delle sopportate fatiche, resi incapaci a procurarsi nella vita civile mezzi di sostentamento confacenti ai loro bisogni, con inescusabile imprevidenza abbandonino la carriera militare, nella quale se non agiati, mai però stentatamente, e sempre onorati potrebbero toccare al termine della loro esistenza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione la quale propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

BURAGGI, relatore. Colla petizione 5396 il Consiglio delegato di Tissi ricorre affinché una porzione di terreno di proprietà demaniale confinante con quel territorio, e che a tenore della legge 27 novembre 1852 deve essere alienata, venga accordata in vendita a privata trattativa al comune medesimo, siccome ne aveva fatto domanda al Ministero delle finanze.

La vostra Commissione avendo assunto apposite informazioni sul merito di una tale domanda, ebbe a risaltarle che se non eransi fin qui presi dal Ministero suddetto provvedimenti in proposito, egli era perchè fin da principio riteneva che la domandata frazione di terreno toccasse poco più di 80 ettari, e sarebbe più tardi venuto in cognizione che la medesima superava i 728, di modo che, a mente della legge suindicata, doveva venir alienata per pubblici incanti, e non a private trattative. Ravvisando perciò la Commissione essere conforme alla legge l'operato dal Ministero, e come i desiderii di acquisto del comune di Tissi possano tuttavia venir soddisfatti quando si proceda per via d'incanti alla vendita del terreno che forma oggetto dei medesimi, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Ora io non mi troverei in grado di proporre un ordine del giorno. Sarebbe preparata la relazione della Commissione sulla questione Buttini; ma siccome il signor ministro di grazia e giustizia incominciando da domani sarà occupato in Senato per la discussione della legge sulle corporazioni religiose, credo che non si possa mettere all'ordine del giorno senza che esso si trovi in grado di assistere alle nostre sedute. Perciò se la Camera crede, mi prenderei l'incarico di convocare i signori deputati a domicilio quando la discussione di quell'importante legge volgerà al suo fine, onde si possa così avere la presenza dei ministri.

Si potrebbe anche fin d'ora fissare per la prima seduta quel giorno che si crede opportuno. Seppero non si fanno osservazione io li convocherei a domicilio.

Nella prima adunanza proporrò alla Camera di deliberare quando debba andare in discussione il progetto di legge sul credito fondiario.

SINZO. Vi sono parecchie petizioni dichiarate d'urgenza, e si potrebbe fissare un giorno della settimana ventura per quest'effetto; io proporrei, per esempio, mercoledì.

PRESIDENTE. Osservo che difficilmente si potrebbero avere presenti i ministri, e che d'altronde la Camera non sarebbe forse in numero.

Voci. Si convochino a domicilio.

PRESIDENTE. Si farà dunque la convocazione a domicilio.

La seduta è levata alle ore 4.